



P. IVA 04835980873

AVVISO PUBBLICO PER LA RICERCA DI SPONSOR A SOSTEGNO DELLA MANIFESTAZIONE “CARNEVALE DI ACIREALE” EDIZIONE 2023

- Visti gli artt. 43 della Legge 449/1997 e 119 del D.Lgs. n. 267/2000 che conferiscono alle Pubbliche Amministrazioni, nel perseguimento degli interessi pubblici, la possibilità di stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati ed associazioni, senza fini di lucro, al fine di:

- realizzare maggiori economie
- innovare l'organizzazione amministrativa
- migliorare la qualità dei servizi prestati

Viste le disposizioni delle norme dettate dall'art. 19 del Nuovo Codice dei Contratti Pubblici approvato con D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii.

Rende noto quanto segue

ART. 1

SOGGETTO PROMOTORE

La Fondazione Carnevale di Acireale, di seguito denominata Fondazione o sponsee intende individuare soggetti privati con cui stipulare contratti di sponsorizzazione per le attività legate al Carnevale di Acireale edizione 2023. La Fondazione una volta individuati i soggetti sponsor procederà alla stipula del contratto di sponsorizzazione.

ART. 2

OGGETTO, NATURA E DURATA DELLE ATTIVITÀ DI SPONSORIZZAZIONE

La sponsorizzazione ha natura tecnica ed ha per oggetto l'offerta di vari servizi meglio esplicitati nell'allegato A), nei loro elementi essenziali sulla base di considerazioni effettuate dalla Fondazione.

ART. 3

DESTINATARI

I soggetti cui è rivolto il presente Avviso sono gli operatori economici, singoli od associati, di cui all'art. 45 del D. lgs n. 50/2016, con sede in Italia.

ART. 4

CARATTERISTICHE ED ELEMENTI DELLE PROPOSTE DI SPONSORIZZAZIONE

L'offerta di sponsorizzazione dovrà avere la caratteristica di sponsorizzazione tecnica attraverso l'erogazione diretta di servizi. L'offerta potrà riguardare un singolo o più servizi. Nel caso in cui l'offerta tecnica copra l'80% dei servizi di cui all'allegato A), il candidato diventerà main sponsor della manifestazione.

ART. 5

PROFILO ECONOMICO – GIURIDICI

I rapporti tra la Fondazione, quale sponsee e lo sponsor saranno disciplinati da apposito contratto di sponsorizzazione, da stipulare sotto forma di scrittura privata.

Per l'esecuzione del contratto della sponsorizzazione tecnica, lo sponsor potrà richiedere di servirsi, previo assenso della Fondazione, di prestazioni effettuate da altri soggetti, fermo

restando che di ogni aspetto relativo al contratto tra Fondazione e sponsor, risponderà in prima persona unicamente quest'ultimo.

Detti soggetti dovranno preventivamente rendere alla Fondazione al pari dello sponsor le dichiarazioni circa l'art. 80 del D. Lgs n. 50/2016, necessari a contrarre con la pubblica Amministrazione e, a richiesta dello sponsor e previa autorizzazione della Fondazione, controprestazioni in termini di visibilità purchè detta visibilità non sia prevalente rispetto a quella garantita allo sponsor.

La disciplina IVA si applica anche quando lo sponsor fornisce beni e servizi. in tal caso sia la fondazione che lo sponsor emetteranno una fattura di pari importo.

ART. 6

IMPEGNI GENERALI DELLO SPONSEE

La Fondazione del Carnevale si impegna quale controprestazione a garantire allo sponsor individuato:

- Facoltà di posizionare la propria pubblicità sugli allestimenti e sui supporti digitali messi a disposizione della Fondazione e da concordare con il gestore del led wall;
- Visibilità sul sito istituzionale dell'Ente e su altri supporti materiali e immateriali dedicati al Carnevale di Acireale;
- Presentazione dello sponsor in occasione della conferenza stampa di presentazione della Manifestazione;
- Possibilità per lo sponsor di produrre a propria cura e spese materiale di comunicazione da distribuire durante le manifestazioni;
- Associazione del marchio dello sponsor al materiale pubblicitario delle manifestazioni, fermo restando per la Fondazione di disporre dell'inserimento dei marchi di sponsor propri.

In ogni caso l'inserimento del marchio dello sponsor non potrà essere predominante rispetto al logo della Fondazione.

Nel rispetto dell'art. 151 comma 2 del D. lgs n. 50/2016, la Fondazione potrà impartire delle prescrizioni in ordine alla direzione ed esecuzione del contratto.

ART. 7

IMPEGNI DELLO SPONSOR

Trattandosi di sponsorizzazione tecnica, fornitura di beni e/o servizi, il soggetto selezionato quale sponsor dovrà predisporre ove necessario la progettazione, permessi, autorizzazioni, realizzare il servizio e fornitura con maestranze qualificate secondo la normativa vigente, fornire le certificazioni di avvenuta realizzazione a regola d'arte e tutta la documentazione prevista per legge e che dovranno essere presentate alla Commissione Provinciale di Vigilanza sui Pubblici Spettacoli.

In sede di presentazione dell'offerta il candidato sponsor dovrà indicare il proprio logo con il quale intende partecipare alla sponsorizzazione nonché i loghi di eventuali subsponsor.

Sono a carico dello sponsor le spese relative al pagamento di eventuali imposte e tasse se dovute e le spese relative alla stipula del contratto.

ART. 8

SPONSORIZZAZIONE ESCLUSE

E' esclusa la possibilità di stipulare contratti di sponsorizzazione in caso di forme di pubblicità vietate dalla normativa vigente.

L'Amministrazione si riserva di non accettare proposte che per la natura della sponsorizzazione o per le attività dello sponsor siano ritenute incompatibili con l'attività istituzionale della Fondazione. Si riserva altresì di rifiutare a proprio insindacabile giudizio nel caso in cui:

- rilevi pregiudizio o danno all'immagine della Fondazione;
- riferimenti contenuti o propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;

- rappresenti pubblicità diretta o indiretta collegata a materiale pornografico o a sfondo sessuale, armi e distribuzione di tabacco;
- venga ritenuta inaccettabile per messaggi offensivi, lesivi contro la dignità umana o discriminatori contro la parità di genere, fanatismo, razzismo o ragioni di inopportunità in generale.

Per i motivi di cui sopra la Fondazione può rifiutare un'offerta o revocarne l'affidamento.

ART. 9

TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Le offerte di sponsorizzazione complete della documentazione richiesta potranno dovranno pervenire alla Fondazione del Carnevale di Acireale, Via Ruggero Settimo n. 5 95024 Acireale (CT) entro **le ore 12.00 del 20 dicembre 2022 a mezzo PEC all'indirizzo di posta elettronica fondazionecarnevaleacireale@legalmail.it**. La data e l'orario d'arrivo è certificato dalla ricezione della ricevuta di avvenuta consegna da parte del sistema. L'oggetto dell'email dovrà recare la seguente dicitura: **AVVISO PUBBLICO PER RICERCA SPONSOR PER LE INIZIATIVE LEGATE AL CARNEVALE DI ACIREALE EDIZIONE 2023**.

La proposta redatta in lingua italiana dovrà essere conforme all'allegato A) sottoscritta dal legale rappresentante e dovrà riportare tutte le dichiarazioni in conformità agli artt. 46-47 del DPR445/2000 ai sensi dell'art. 80 del d. lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

- Le prestazioni sponsorizzate ed il valore economico complessivo comprensivo di IVA.
- Proposta di controprestazioni a carico della Fondazione nel rispetto di quanto previsto nell'art. 6 (è possibile esplicitare eventuali richieste di visibilità dei sub sponsor o richiedere l'esclusività di alcune categorie merceologiche da concordare sotto la voce altro);
- di accettare tutte le clausole previste nel presente avviso;
- di impegno ad assumere tutte le responsabilità e gli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di sponsorizzazione;
- di impegno a non proporre forme di sponsorizzazione escluse di cui all'art. 8 del presente avviso;
- di accettazione all'accostamento del proprio logo a qualsiasi altro logo di altro sponsor;
- descrizione del proprio logo.

Le offerte di sponsorizzazione sono vincolanti per lo sponsor sino alla formalizzazione del contratto e comunque per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

ART. 10

ESAME DELLE OFFERTE

Le offerte saranno valutate da una Commissione all'uopo nominata presso i locali di Via Ruggero Settimo n. 5 alle ore **16.00 del giorno 20 dicembre 2022** secondo il criterio migliorativo rispetto al servizio richiesto.

Si procederà all'affidamento della sponsorizzazione anche in caso di una sola offerta.

L'offerta non è vincolante per la Fondazione ai fini della formalizzazione del contratto.

ART. 11

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

La presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati sensibili, a cura del personale assegnato all'Ufficio preposto alla conservazione delle domande e all'utilizzo delle stesse per lo svolgimento delle procedure concorsuali.

ART. 12

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del procedimento è l'Avv. Gaetano Cundari.

ART. 13
FORO COMPETENTE

Ogni controversia relativa all'interpretazione, esecuzione o risoluzione del contratto è sottoposta al competente Foro di Catania.

IL PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE
Avv. Gaetano Cundari

